

Messaggio

numero
8469data
7 agosto 2024competenza
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO
SPORT

Rapporto sull'iniziativa popolare legislativa presentata il 19 gennaio 2023 nella forma elaborata da Matteo Piazza e cofirmatari "100 giorni per la musica"

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

Io scrivente Consiglio di Stato ha esaminato con attenzione gli obiettivi e le proposte dell'iniziativa popolare legislativa presentata il 19 gennaio 2023 nella forma elaborata da Matteo Piazza e cofirmatari "100 giorni per la musica", che auspica l'introduzione di una nuova legge sulla formazione musicale.

L'iniziativa popolare ha fatto opportunamente emergere alcune lacune e alcuni limiti dell'attuale politica cantonale di sostegno in ambito musicale e ha avuto il pregio di permettere allo scrivente Consiglio di approfondire il tema e cercare una soluzione. Pur comprendendo e condividendo le finalità di quanto proposto e richiesto dal comitato promotore dell'iniziativa, il Consiglio di Stato, a seguito della sua analisi, ritiene che una legge sulla formazione musicale così come proposta non sia consona e funzionale a dare una risposta pienamente soddisfacente alle condivisibili sfide sollevate dall'iniziativa. Con il presente messaggio il Governo propone pertanto un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare, elaborato in collaborazione con il comitato promotore dell'iniziativa, che prevede una modifica parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013. Gli obiettivi principali del controprogetto sono migliorare l'accessibilità alla formazione musicale extrascolastica e adeguare le basi legali cantonali affinché siano rispettate le normative federali, tra cui l'art. 67a della Costituzione federale e l'art. 12a della Legge federale sulla promozione della cultura (LPCu).

1 Istoriatto e basi legali federali

Il 23 settembre 2012, ad ampia maggioranza, il Popolo svizzero e i Cantoni hanno approvato in votazione popolare l'introduzione dell'articolo costituzionale 67a, che è ancora nella Costituzione federale il principio della promozione della formazione musicale, in particolare per l'infanzia e la gioventù, quale compito della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 67a Formazione musicale

¹La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

²Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

*coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.
³Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.*

Successivamente, a partire dal 2016, sono entrati in vigore gli art. 12 (Promozione della formazione musicale) e 12a (Tariffe delle scuole di musica) della LPCu, che definiscono più chiaramente le competenze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in ambito di promozione della formazione musicale e per quanto riguarda le tariffe delle scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni.

Art. 12 Promozione della formazione musicale

¹*La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.*

²*Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.*

³*Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica.*

⁴*Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.*

Art. 12a Tariffe delle scuole di musica

¹*Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.*

²*Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.*

Nel 2019, su mandato dell'Ufficio federale della cultura (UFC), la Scuola universitaria professionale di Lucerna ha pubblicato un rapporto su un rilevamento statistico di queste disposizioni federali in ambito musicale in diversi cantoni.¹ Questa valutazione ha rilevato un generale ritardo nell'applicazione dell'art. 12a della LPCu da parte delle scuole di musica: dopo l'entrata in vigore dell'articolo, in media le tariffe a carico delle famiglie sono aumentate e solo una minoranza di scuole di musica ha adottato tariffe differenziate in base al reddito. Nel 2022 l'UFC ha contattato gli enti interessati, tra cui il Cantone Ticino, sostenendo che le basi legali di alcuni cantoni non consentissero di adeguare le tariffe secondo quanto previsto dal legislatore. L'iniziativa "100 giorni per la musica" e il controprogetto presentato tramite il presente messaggio si inseriscono in questo contesto e intendono ovviare a questo ritardo nell'applicazione delle disposizioni federali.

¹ Petersen Suse, Camp, Marc-Antoine (2019): *Bericht zur Umsetzung von Artikel 12a KFG. Auswertung einer Umfrage des Bundesamtes für Kultur (BAK)*, Forschungsbericht der Hochschule Luzern – Musik 18, <https://zenodo.org/records/3346847>. I dati sono stati raccolti a cavallo tra il 2018 e il 2019, con la collaborazione dell'Associazione svizzera delle scuole di musica, sottoponendo un questionario preparato dall'Ufficio federale della cultura a 402 scuole (218 delle quali hanno risposto).

2 Basi legali cantonali attuali

In Ticino, le disposizioni legali cantonali vigenti in materia di sostegno all'educazione musicale sono contenute nella legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e nel regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014, analogamente a quanto avviene nei Cantoni limitrofi di Grigioni e Vallese. Nella legge, tra gli ambiti d'applicazione, si fa riferimento "alla musica e all'insegnamento musicale" (art. 2 cpv. 2). Si rileva in tal senso che la musica è l'unico settore culturale per il quale l'attività formativa è attualmente sostenuta attraverso la legge sul sostegno alla cultura. Nel regolamento di applicazione la promozione dell'insegnamento musicale è dettagliata al capitolo nono, segnatamente: art. 25 "Riconoscimento delle scuole di musica", art. 26 "Contributo alle scuole riconosciute", art. 27 "Contributo per gli allievi delle scuole riconosciute", art. 28 "Sostegno all'insegnamento impartito dalle bande musicali" e art. 29 "Obbligo di informare e di collaborare".

3 Formazione musicale in Ticino: finanziamenti e contesto


In aggiunta ai finanziamenti ordinari erogati per l'educazione musicale scolastica, nel 2023, analogamente agli anni precedenti, il sostegno finanziario culturale cantonale complessivo al settore della Musica è stato pari a circa fr. 6'170'000.-. Il sostegno, stanziato nella quasi totalità tramite il Fondo Swisslos, era così ripartito:

- **fr. 4'000'000.-** (65%) per la Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana;
- **fr. 590'700.-** (10%) per il sostegno ordinario ad eventi e attività culturali nel settore della musica (iter che prevede i preavvisi della Commissione culturale consultiva del Consiglio di Stato);
- **fr. 439'000.-** (7%) destinati ad attività culturali nel settore della musica comprese negli accordi di collaborazione tra Cantone e Città;
- **fr. 1'141'000.-** (18%) per il settore della formazione musicale – oggetto del presente messaggio –, così ripartiti:
 - **fr. 830'000.-** complessivi (13%) destinati alle 12 scuole di musica riconosciute (Accademia Ticinese di Musica ATM, Fondazione Accademia Vivaldi, Civica Filarmonica di Lugano, Conservatorio della Svizzera italiana, Centro Studi Musicali della Svizzera italiana CSM, HMI – Scuola moderna di musica, Fondazione Musicando, Scuola di Musica e Arti classiche, Scuola di Musica Biasca, Scuola popolare di musica di Locarno, Scuola di musica moderna, Centro Artistico MAT). Queste scuole contano complessivamente circa 2'700 allieve e allievi riconosciuti. Il solo Conservatorio della Svizzera italiana, a fronte di oltre 1'000 allievi, ha ricevuto un contributo di 430'000 franchi;
 - **fr. 200'000.-** (3%) destinati alla Federazione Bandistica Ticinese, che conta 370 allieve e allievi riconosciuti distribuiti su 8 sedi regionali;
 - **fr. 111'000.-** (2%) versati come contributo ai 56 Comuni (su 106) che attualmente sostengono finanziariamente i propri giovani domiciliati che frequentano delle scuole di musica riconosciute, per un totale di oltre 1'300 allieve e allievi riconosciuti.

Si rileva dunque che, ad oggi, è destinato al sostegno del settore della formazione musicale extrascolastica circa un quinto dei contributi finanziari culturali cantonali per la musica.

Stando ai dati rilevati nell'ambito di uno studio del 2020 dell'Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM)² emerge con chiarezza che il Ticino è il cantone in cui, mediamente, le famiglie sostengono la maggior parte del costo per la formazione presso le scuole di musica: il 75%, contro una media nazionale del 36%. Al di fuori del Cantone Ticino, la quota parte a carico delle famiglie varia da un minimo del 16% (ZG) a un massimo del 48% (SH). Questo dato evidenzia l'urgenza e l'importanza di intervenire in Ticino per riequilibrare la distribuzione delle fonti di ricavo delle scuole di musica affinché i costi legati alla formazione musicale extrascolastica non siano più quasi esclusivamente a carico delle famiglie, ma – come già avviene in tutto il resto della Svizzera – vi sia una compartecipazione finanziaria più equilibrata tra famiglie, cantone, comuni e altre fonti di finanziamento.

Il seguente grafico mette a confronto le diverse fonti di finanziamento dell'attività di 304 scuole di musica.



Rielaborazione del grafico "Fonti di ricavo delle scuole di musica, per cantone (su 304 scuole di musica)", p. 9.

Come si rileva nell'ultima colonna a destra nel grafico, mediamente, in Svizzera le scuole di musica sono finanziate in modo sostanzialmente equivalente da famiglie (36%), cantone (29%) e comuni (32%). Vi sono però approcci differenziati alla suddivisione dei costi a seconda dei cantoni. Per semplificare, si possono individuare 3 diverse categorie di approcci al finanziamento:

1. cantoni in cui il sostegno alle scuole di musica è garantito prevalentemente (oltre al 50%) tramite un **sostegno cantonale** (NE, GE, UR, BS, JU, GL)

² Rapporto del rilevamento statistico 2020 dell'Associazione svizzera delle scuole di musica, Basilea 2020, disponibile alla pagina www.verband-musikschulen.ch/it/musikschule/statistik

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

2. cantoni in cui il sostegno alle scuole di musica è garantito prevalentemente (oltre al 50%) tramite un **sostegno comunale** (AR, NW, ZH, OW, AI, BL, SG, SZ)
3. cantoni in cui il sostegno alle scuole di musica è garantito prevalentemente (oltre al 50%) tramite un **sostegno cantonale e comunale** ed eventuali ulteriori contributi (TG, ZG, VD, VS, FR, SO, SH, BE, GR, LU, AG)

La situazione ticinese, in cui la somma di contributi cantonali, comunali e altri contributi alle scuole di musica raggiunge mediamente solo il 25% e in cui il sostegno alle scuole di musica è garantito prevalentemente (al 75%) tramite il sostegno delle famiglie, è un unicum a livello nazionale.

Il 18% di contributo cantonale medio in Ticino, pur essendo sostanzialmente in linea con partecipazioni cantonali tra il 15% e il 25% in altri cantoni (SH, BE, GR, LU, AG) e superiore a quella dei cantoni del gruppo 2 (AR, NW, ZH, OW, AI, BL, SG, SZ), è inferiore alla media nazionale del 29%. In tal senso, il Cantone può essere ragionevolmente chiamato a uno sforzo di sostegno supplementare, per avvicinarsi alla media nazionale.

Al contempo, uno sforzo analogo di avvicinamento alla media nazionale potrebbe essere opportuno anche da parte dei Comuni, che mediamente in Ticino partecipano al finanziamento delle scuole di musica per il 3%, a fronte di una media nazionale del 32%. Solo i cantoni del gruppo 1 (NE, GE, UR, BS, JU, GL) e i Cantoni TG, VD e VS prevedono un finanziamento comunale inferiore al 25%, compensato in questi casi da un contributo cantonale di almeno il 40%.

La tabella seguente riassume alcune delle differenze più marcate tra la situazione del Cantone e lo scenario medio nazionale³:

	Media (CH)	Attuale (TI)	Confronto tra TI e CH
Quota del finanziamento delle scuole di musica a carico del Cantone	29%	18%	62%
Quota del finanziamento delle scuole di musica a carico di Cantone + Comuni	61%	21%	34%
Quota del finanziamento delle scuole di musica a carico delle famiglie	36%	75%	208%
Costo medio della retta annuale per giovani (in CHF)	1'106	1'300	+194
Costo medio della retta annuale per adulti (in CHF)	2'368	1'500	-868
Differenza media di costo della retta annuale per giovani rispetto alla retta per adulti (in CHF)	1'262	200	-1'062
Costo della retta annuale per giovani rispetto alla retta per adulti (in %)	47%	87%	185%
Costo medio di una lezione da 30 minuti in una scuola di musica (in CHF)	94	52	-42

³ I dati sono ricavati dalle fonti citate di seguito nel testo descrittivo.

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

La percentuale attuale del sostegno cantonale alle scuole di musica in Ticino è il 62% della media nazionale. In termini assoluti, rimanendo costanti i costi, con un aumento di fr. 506'000.- annui al sostegno si raggiungerebbe la media nazionale in termini percentuali. È difficile, tuttavia, immaginare che questo potrebbe essere sufficiente a risolvere il problema della quota parte a carico delle famiglie. Infatti, anche se il Cantone si facesse carico del 29% dei costi complessivi, in linea con la media nazionale, in assenza di maggiori contributi comunali, sulle spalle delle famiglie graverebbe comunque ancora il 64% dei costi. Al fine di evitare questo scenario e riavvicinare il Ticino alla media Svizzera per quanto riguarda la quota di spesa a carico diretto delle famiglie, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno allineare il Canton Ticino ai Cantoni che contribuiscono a circa il 40% della spesa, stimolando al contempo i Comuni a partecipare maggiormente a loro volta.

Se in termini percentuali la quota a carico delle famiglie in Ticino è nettamente superiore alla media svizzera, in termini assoluti è invece meno marcata. A titolo esemplificativo, la retta annuale a carico di un allievo per frequentare la scuola di musica del Conservatorio della Svizzera italiana (la scuola di musica riconosciuta che beneficia del sostegno cantonale con più allievi sul territorio ticinese) è oggi dai fr. 1200.- ai fr. 1400.- (a seconda del comune di residenza), a fronte di una media nazionale che 5 anni fa si attestava sui fr. 1'106.-⁴ Rispetto alla media nazionale, dunque, la famiglia ticinese in questo caso paga tra fr. 100.- e fr. 300.- in più all'anno per far frequentare alla propria figlia o al proprio figlio una scuola di musica sostenuta dal Cantone. Considerando che attualmente in Ticino frequentano le scuole di musica riconosciute circa 2'700 allievi, occorrerebbero annualmente circa fr. 540'000.- per sgravare le famiglie e allineare le tariffe a loro carico al valore nazionale medio.

Nel confrontare le tariffe dei giovani, che beneficiano di sostegno, con quelle degli adulti, che non beneficiano di sostegni, è stato rilevato che a livello nazionale la tariffa per i bambini e i giovani è in media il 47% di quella degli adulti.⁵ Ciò è in linea con l'art. 12a cpv. 1 della LPCu dove sono prescritte "... per tutti i bambini e giovani [...] tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti". In Ticino, i giovani pagano invece mediamente l'87% di quanto pagato dagli adulti: fr. 200.- in meno all'anno, a fronte di una media nazionale di fr. 1'200.-. Questa importante differenza è riconducibile principalmente al minor costo delle rette per gli adulti in Ticino rispetto al resto della Svizzera. La tariffa annuale media per lezioni da 30 minuti per gli adulti, in Ticino, è infatti decisamente al di sotto della media nazionale: fr. 1'500.-⁶ a fronte di fr. 2'368.-⁷ Se da un lato in Ticino le rette annuali per giovani sono mediamente fr. 100.-/300.- più elevate rispetto alla media della Svizzera – dato che andrebbe dunque rivisto al ribasso – gli adulti possono attualmente beneficiare di tariffe molto vantaggiose, pagando

⁴ Rapporto sull'attuazione del articolo 12a LPCu (2019), pag. 4. A pagina 10 del rapporto dell'ASSM (2020) viene riportato un valore mediano, per semestre, di 495 fr. La media annuale di 1'300 fr. riportata in tabella per il Cantone Ticino, perfettamente aderente al caso pratico riportato nel testo, risulta dalle informazioni dichiarate nell'anno 2024 dalle scuole di musica riconosciute per le richieste di sostegno sulla base dell'attuale legge sul sostegno alla cultura.

⁵ Rapporto sull'attuazione dell'articolo 12a LPCu (2019), pag. 10

⁶ Media delle tariffe dichiarate nell'anno 2024 dalle scuole di musica riconosciute per le richieste di sostegno sulla base dell'attuale legge sul sostegno alla cultura.

⁷ Rapporto sull'attuazione dell'articolo 12a LPCu (2019), pag. 10.

annualmente fino a circa fr. 800.- in meno rispetto alla media nazionale.⁸ In Ticino gli adulti che frequentano le scuole di musica sono attualmente il 14% rispetto ai giovani sostenuti.⁹ Tale percentuale, seppur destinata ad abbassarsi con l'innalzamento del limite d'età per ottenere sostegni da 20 a 25 anni, è verosimilmente destinata a rimanere non irrilevante. Questi dati suggeriscono che, al fine di avvicinare il Ticino alla media Svizzera in termini di rette per le scuole di musica nel rispetto dell'art.12a LPCu, occorre contenere rette e costi a carico delle famiglie delle giovani e dei giovani.

In media, in Svizzera, una scuola di musica ha costi per una singola lezione di 30 minuti pari a fr. 94.-¹⁰ In Ticino tali costi sono compresi tra fr. 56.- e fr. 67.-, poco più della metà.¹¹ Una parte della differenza di costo può essere riconducibile alla competitività delle scuole di musica ticinesi, principalmente di diritto privato, in grado di fornire un ottimo rapporto qualità/costo rispetto al mercato svizzero. Se da un lato tale dato è positivo, in quanto comporta una minor spesa a carico delle allieve e degli allievi, come pure una minor spesa a carico dell'ente pubblico, dall'altro pone alcuni interrogativi inerenti alla retribuzione del lavoro di chi opera in questo settore in Ticino. Verosimilmente, almeno una parte della differenza è da ricondurre al riconoscimento salariale di chi opera in qualità di insegnante nelle scuole di musica ticinesi (attualmente la tariffa minima oraria è di fr. 53.-).

Attualmente il cpv. 2 dell'art. 12a della LPCu, relativo alla differenziazione tariffale in base al reddito non viene esplicitamente richiamato nelle basi legali cantonali ticinesi e non figura tra i criteri di riconoscimento delle scuole di musica. Escludendo qualche virtuosa eccezione, come già rilevato nel 2019 per l'intero territorio svizzero, non sono molte le scuole di musica che hanno introdotto una differenziazione tariffale in base al reddito.¹² Tenendo in considerazione che annualmente le tariffe a carico degli allievi che beneficiano di sostegno sono da stimare tra fr. 3'500'000.- e fr. 4'000'000.-, con circa fr. 200'000.- si potrebbe dimezzare la retta al 10% degli allievi (quelli in maggiore difficoltà) o permettere a 300 nuovi allievi provenienti da famiglie a basso reddito di frequentare scuole di musica alla tariffa annua di fr. 650.-.

In conclusione, si stima che la maggior parte della differenza del Cantone Ticino rispetto alla media nazionale in tema di finanziamento del sostegno alla formazione musicale extrascolastica sia quantificabile intorno a fr. 1'200'000.-, di cui: fr. 540'000.- per la diminuzione delle tariffe degli allievi, fr. 400'000.- che potrebbero essere impiegati per il miglioramento della situazione salariale del personale che opera nelle scuole di musica e fr. 200'000.- per l'applicazione del cpv. 2 dell'art. 12a della LPCu.

⁸ Si precisa che attualmente, in Ticino, l'età limite per la riconoscibilità dell'allievo è fissata a 20 anni, mentre la LPCu prevede una minor ristrettezza in tal senso. Tuttavia, le cifre sono riportate e commentate per rendere l'idea dello scenario tariffale locale secondo le direttive correnti.

⁹ Dato tratto dalle informazioni dichiarate nell'anno 2024 dalle scuole di musica riconosciute per le richieste di sostegno sulla base dell'attuale legge sul sostegno alla cultura.

¹⁰ Dato ottenuto sulla base dei costi complessivi e delle ore complessive, dati riportati nel Rapporto del rilevamento statistico 2020 dell'ASSM alle pagine 12 e 18.

¹¹ Il dato locale, approssimato, è tratto dalle informazioni dichiarate nell'anno 2024 dalle scuole di musica riconosciute per le richieste di sostegno sulla base dell'attuale legge sul sostegno alla cultura. Un conteggio effettuato dal comitato di iniziativa nell'ambito del tavolo di lavoro al fine di proporre una simulazione realistica dei costi di una scuola di 100 allievi ha riportato una forbice compresa tra un minimo di fr. 56.- e un massimo di fr. 67.-, a seconda del salario riconosciuto ai docenti.

¹² Rapporto sull'attuazione dell'articolo 12a LPCu (2019), pag. 16.

4 Iniziativa popolare legislativa elaborata “100 giorni per la musica”

Come riportato sul Foglio ufficiale n. 14 del 20 gennaio 2023, la domanda di iniziativa popolare legislativa presentata nella forma elaborata da Matteo Piazza e cofirmatari “100 giorni per la musica”, è stata depositata presso la Cancelleria dello Stato il 15 gennaio 2023. Con questa iniziativa, i promotori e le promotrici dell’iniziativa¹³ chiedono l’introduzione di una nuova legge sulla formazione musicale. La domanda di iniziativa ha raccolto 10’853 firme valide e, come riportato sul Foglio ufficiale del 16 maggio 2023, è stata dichiarata riuscita dalla Cancelleria dello Stato con decisione del 15 maggio 2023 (FU 94/2023). In data 30 gennaio 2024 la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio ha sottoscritto il rapporto sulla ricevibilità dell’iniziativa.

4.1 Il testo dell’iniziativa

La proposta di “legge sulla promozione della formazione musicale” prevista dall’iniziativa popolare intende disciplinare, in particolare, il ruolo del Cantone nella promozione della formazione musicale delle giovani e dei giovani fino a 18 anni, o fino a 25 anni se in formazione, i criteri e la procedura di riconoscimento delle scuole di musica (tramite istituzione di una commissione per la formazione musicale) e i contributi finanziari cantonali riconosciuti alle stesse. Il testo, che riportiamo integralmente, è composto da sei articoli:

Scopo

Art. 1 ¹Il La legge ha per scopo di assicurare a giovani e giovani adulti l’accesso a una formazione musicale all’interno di scuole di musica riconosciute dal Cantone, tenuto conto delle esigenze e degli sviluppi del panorama musicale cantonale, in attuazione dell’articolo 67a della Costituzione federale.

²Il Cantone, quale complemento e perfezionamento dell’insegnamento musicale nella scuola, promuove la formazione musicale delle giovani e dei giovani fino a 18 anni, o fino a 25 anni se in formazione, residenti in Ticino, con l’obiettivo di consentire una partecipazione attiva alla vita musicale, in particolare:

- a) assicurando la formazione musicale di base;
- b) assicurando l’insegnamento di uno strumento o del canto;
- c) garantendo l’esercizio della pratica musicale di insieme per giovani e giovani adulti;
- d) promuovendo la formazione di bambine, bambini, e giovani particolarmente talentuose e talentuosi attraverso strutture e programmi adeguati;
- e) preparando giovani e giovani adulte e adulti particolarmente dotate e dotati a un percorso di formazione accademico.

³Il Cantone, a tale scopo, eroga contributi alle scuole di musica riconosciute secondo la presente legge.

Riconoscimento delle scuole di musica

Art. 2 ¹Il Cantone riconosce una scuola di musica da enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- ha sede in Ticino;
- è aperta all’intera popolazione cantonale;

¹³ I promotori dell’iniziativa sono: Matteo Piazza (primo proponente) - Luca Medici - Emilio Pozzi - Luca Sala - Clara Tadini - Zeno Gabaglio - Elisa Netzer - Maurizio Agustoni - Eolo Alberti - Roberto Badaracco - Anna Biscossa - Samantha Bourgoïn - Claudio Franscella - Greta Gysin - Matteo Quadranti - Alain Scherrer.

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

- dispone di un'offerta formativa qualificata, variegata e nel rispetto degli standard nazionali;
- dispone di un corpo docenti qualificato a livello disciplinare e didattico;
- dispone di un'organizzazione adeguata e garantisce adeguate condizioni lavorative.

²L'autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque anni.

³Il regolamento stabilisce i dettagli e la procedura per il riconoscimento e per il suo rinnovo.

Contributi alle scuole di musica

Art. 3 ¹Il Cantone eroga alle scuole di musica riconosciute un contributo pari al 50% dei costi riconducibili ad attività di formazione musicale destinate a giovani residenti in Ticino, in particolare:

- a) salari del personale insegnante, compresi gli oneri sociali e previdenziali;
- b) salari del personale direttivo e amministrativo, compresi gli oneri sociali e previdenziali;
- c) costi infrastrutturali e gestionali;
- d) ulteriori costi definiti dal regolamento.

²L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla conclusione di un contratto di prestazione tra il Cantone e la scuola di musica, il quale prevede segnatamente una riduzione delle rette a carico di giovani residenti in Ticino.

³Il regolamento stabilisce i dettagli relativi alla definizione dei contributi e dei costi, nonché in merito al contenuto e alla procedura di conclusione del contratto di prestazione.

⁴Dal contributo cantonale sono dedotti eventuali contributi erogati da Comuni o da altri enti pubblici solo nella misura in cui la somma dei contributi eccede una copertura dei costi del 65%.

Commissione per la formazione musicale

Art. 4 ¹La Commissione per la formazione musicale è incaricata di fissare e di verificare i criteri quantitativi e qualitativi e per il riconoscimento delle scuole di musica e di vegliare affinché questi siano coerenti con gli standard nazionali di riferimento in materia.

²La Commissione per la formazione musicale è nominata dal Consiglio di Stato su indicazione delle associazioni attive nell'ambito della formazione musicale e rappresentative della vita musicale ticinese. La sua composizione è definita nel regolamento d'applicazione.

³La Commissione per la formazione musicale funge inoltre da organo consultivo per la definizione del regolamento e per la promozione di attività di formazione musicale da parte del Cantone.

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Art. 5 Il Dipartimento della cultura dell'educazione e dello sport è competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Entrata in vigore

Art. 6 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge, al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine di referendum o la votazione popolare.

4.2 Implicazioni legislative e finanziarie dell'iniziativa "100 giorni per la musica"

La proposta di legge sulla promozione della formazione musicale appena descritta ha diversi meriti, tra cui quello di spingere le autorità pubbliche a intraprendere quanto necessario affinché quanto votato dal popolo svizzero sia effettivamente applicato anche in Ticino. Il testo, così come sviluppato, presenta però altresì alcuni limiti importanti.

In primo luogo, benché la legge proposta preveda che le scuole di musica, a fronte della copertura della metà dei costi, debbano predisporre una *"riduzione delle rette a carico di giovani residenti in Ticino"*, non contempla esplicitamente il necessario adeguamento all'art. 12a della LPCu, che impone che le scuole di musica sostenute dai Cantoni o dai Comuni debbano prevedere *"tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti"* (cpv. 1) per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II, nonché tenere conto *"della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno dei talenti musicali"* (cpv. 2). L'applicazione di entrambi questi capoversi, necessaria per garantire un accesso equo all'insegnamento musicale delle giovani e dei giovani ticinesi che possa sgravare le loro famiglie di parte dell'onere finanziario legato a queste attività extrascolastiche, permetterebbe di raggiungere anche lo scopo dell'iniziativa di ridurre le rette a carico di giovani residenti in Ticino.

In secondo luogo, la legge proposta menziona tra gli enti sostenibili *"in attuazione dell'articolo 67a della Costituzione federale"* esclusivamente le scuole di musica riconosciute dal Cantone. Ne consegue che questa legge, così come formulata, non esplicita le modalità di finanziamento e conduzione di altre istituzioni dedite alla formazione musicale quali le scuole di musica bandistica, attualmente sostenute attraverso la Federazione Bandistica Ticinese (FeBaTi) ai sensi dell'art. 28 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura, o ancora le scuole di musica corale, che al momento non sono menzionate né nella legge sul sostegno alla cultura, né nel suo regolamento di applicazione. Queste continuerebbero dunque a risultare escluse dalla legislazione in materia di sostegno alla formazione musicale extrascolastica.

In terzo luogo, in caso di adozione della legge proposta con l'iniziativa, il Cantone avrebbe due leggi distinte che regolerebbero in modo parziale e diversificato l'attività di formazione musicale a indirizzo non professionale. Le singole scuole di musica riconosciute sarebbero sostenute tramite la legge proposta, su preavviso della costituenda Commissione per la formazione musicale, mentre l'attività formativa bandistica lo sarebbe attraverso l'attuale legge sul sostegno alla cultura e l'attività corale attraverso la procedura del sostegno ordinario, su preavviso della Commissione Culturale Consultiva (CCC). Questo scenario presenterebbe quindi tre diversi percorsi per il sostegno alla formazione musicale a indirizzo non professionale, difformità di trattamento a seconda del tipo di ente formatore, due diverse commissioni esterne a seconda della tipologia del richiedente e incrementerebbe l'onere burocratico da parte degli uffici preposti, lasciando inespressa l'applicazione dell'art. 12a della LPCu. Inoltre, poiché l'art. 3 cpv. 1 della legge proposta con l'iniziativa dispone, attraverso un contratto di prestazione, di erogare alle scuole di musica riconosciute *"un contributo pari al 50% dei costi riconducibili ad attività di formazione musicale"* includendo esplicitamente, oltre ai salari del personale insegnante, i salari del personale direttivo e amministrativo, i costi infrastrutturali e i costi gestionali, il Cantone sarebbe tenuto a

finanziare la metà dei costi di esercizio delle scuole di musica senza aver voce in capitolo sulla loro gestione e sull'impatto effettivo del contributo Cantonale al contenimento dei costi a carico delle famiglie delle giovani e dei giovani. È già stato rilevato che, in assenza di una normativa stabilita, a seguito dell'introduzione dell'art. 12a, le tariffe delle scuole di musica a carico degli allievi sono rimaste invariate, se non addirittura aumentate, contrariamente a quanto atteso dal legislatore.¹⁴ La presa a carico della metà di quasi tutti i costi di esercizio delle scuole di musica, ad oggi e secondo i dati in nostro possesso, porterebbe la spesa pubblica cantonale a beneficio delle scuole di musica, dagli attuali fr. 830'000.- annui a una cifra compresa tra fr. 3'000'000.- e fr. 4'000'000.- annui. L'adozione della legge come proposta dall'iniziativa potrebbe inoltre comportare nel tempo un aumento della spesa non del tutto preventivabile. Se il costo orario per lezione di 30 minuti si allineasse rapidamente alla media nazionale, arrivando a fr. 94.-, a parità di servizio erogato, ovvero garantendo le stesse ore di lezione odierne agli stessi allievi di oggi, il sostegno per le sole scuole di musica in Ticino arriverebbe a superare i fr. 5'500'000.- annui.¹⁵

4.3 Valutazione del Consiglio di Stato

Alla luce dei limiti dell'iniziativa sopra esposti, il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), ha deciso di sottoporre al Gran Consiglio una proposta di modifica legislativa alternativa concordata con i promotori dell'iniziativa "100 giorni per la musica": un controprogetto indiretto. Tale proposta, presentata nel capitolo seguente, ha l'obiettivo di adeguare le basi legali attuali aderendo alle principali richieste dell'iniziativa e incorporando al contempo le modifiche necessarie al fine di adeguare in modo soddisfacente le basi legislative cantonali a quelle federali (in particolare all'art. 12a della LPCu). L'adozione di un controprogetto indiretto, pur prevedendo un maggior finanziamento alle scuole di musica, prevedrebbe una spesa inferiore a quanto comporterebbe l'adozione dell'iniziativa ed eviterebbe alcune possibili ulteriori criticità, tenendo conto di alcune opportunità di miglioramento ulteriori (ad esempio una diminuzione dei costi amministrativi per le scuole), cercando di rispondere così in modo ordinato, sostenibile e per quanto possibile esaustivo alle richieste del settore.

5 Proposta di controprogetto indiretto all'iniziativa popolare legislativa elaborata "100 giorni per la musica"

Dopo un primo incontro a novembre 2023 con la direttrice del DECS e una delegazione allargata dei promotori dell'iniziativa popolare, nel dicembre 2023, su proposta del DECS, è stato istituito un gruppo di lavoro operativo formato da rappresentanti del DECS e promotori

dell'iniziativa¹⁶, con l'obiettivo di progettare congiuntamente un controprogetto indiretto che potesse poi esser fatto proprio dallo scrivente Consiglio di Stato, rispondere alle

¹⁴ «In seguito all'introduzione dell'art. 12a LPCu le tariffe non hanno pressoché subito cambiamenti. Le tariffe per bambini e giovani sono rimaste invariate in 176 scuole (l'80,7% del totale), quelle per gli adulti in 150 scuole (il 68,8%). Aumenti si sono registrati in 35 scuole (16,1%) per le tariffe di bambini e giovani e in 26 (11,9%) per quelle degli adulti. Soltanto 7 delle scuole partecipanti (il 3,2%) hanno ridotto le tariffe per bambini e giovani, appena 3 (l'1,4%) quelle per gli adulti.» (Rapporto sull'attuazione dell'articolo 12a, p. 4).

¹⁵ fr. 188.- all'ora per le 60'000 ore complessive attuali equivarrebbero a fr. 11'280'000.- di spesa di cui il Cantone dovrebbe versare il 50%, ovvero fr. 5'640'000.-.

¹⁶ Gruppo composto da funzionari dell'Ufficio del sostegno alla cultura (USC), Matteo Piazza (primo firmatario), Luca Medici (firmatario, rappresentante FeSMuT), Luca Sala (firmatario, rappresentante FeBaTi) e Zeno Gabaglio (firmatario, rappresentante Sottocommissione musica della Commissione culturale consultiva).

esigenze condivise precedentemente esposte e condurre, in caso di approvazione del controprogetto da parte del Gran Consiglio, al ritiro dell'iniziativa.

5.1 Sintesi dei lavori

Durante l'attività del gruppo di lavoro operativo, tenendo anche conto di quanto intrapreso da altri Cantoni nell'applicazione delle basi legali federali citate precedentemente, le parti si sono impegnate a condividere le proprie visioni convergendo inizialmente sui principi generali e successivamente sui dettagli di implementazione.

Il DECS ha riconosciuto l'esigenza di un maggiore sostegno finanziario destinato all'attività formativa musicale per abbassare le tariffe destinate a bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II o fino a 25 anni se in formazione e incrementare così l'accesso alla formazione musicale extrascolastica, in particolare per le famiglie più bisognose – come previsto anche dalla legislazione federale. Il DECS ha pure individuato la necessità di garantire salari e condizioni di lavoro adeguate al personale impiegato presso le scuole di musica riconosciute, come pure di prevedere meccanismi di controllo per garantire la qualità dell'insegnamento fornito dagli enti sostenuti, anche tramite l'istituzione di una commissione di qualità indipendente. Oltre a ciò, il DECS ha approvato una messa a disposizione gratuita di locali nelle scuole pubbliche cantonali per gli enti formatori. Gli iniziativaisti, vista la difficile situazione congiunturale, hanno accolto la proposta del DECS di lavorare su una modifica dell'attuale legge sul sostegno alla cultura (anziché su una nuova legge), di designare le federazioni quali interlocutori primari del Cantone e di approvare, perlomeno in una fase iniziale, un contributo forfettario cantonale (anziché proporzionale ai costi). Sono stati inoltre concordati degli indicatori per valutare l'efficacia delle misure e il tempo concesso alle federazioni per applicare quanto previsto dopo l'eventuale entrata in vigore del controprogetto.

Al termine dei lavori, il gruppo di lavoro ha formulato una proposta concordata articolata sui seguenti punti, in parte già menzionati:

1. apportare delle modifiche puntuali alla legge sul sostegno alla cultura e al suo regolamento di applicazione;
2. accogliere la richiesta del Comitato d'iniziativa di istituire una commissione di qualità indipendente, nominata dal Consiglio di Stato, con il mandato esplicito di assistere il Dipartimento nell'elaborazione dei criteri qualitativi per l'accesso al sostegno in materia di formazione musicale;
3. riconoscere le tre federazioni di riferimento (Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi, Federazione Bandistica Ticinese e Federazione Ticinese Società di Canto) quali interlocutori nella procedura di sostegno degli enti attivi nell'ambito della formazione musicale che rispettano l'art. 12a della LPCu;
4. estendere la riconoscibilità dei costi per le attività formative in ambito musicale extrascolastico per giovani fino a conclusione del livello secondario II o fino a 25 anni se in formazione;
5. mettere a disposizione gratuitamente i locali delle scuole pubbliche cantonali per attività di formazione musicale;
6. garantire una copertura forfettaria destinata ad abbassare uniformemente le tariffe degli allievi che rispettano i criteri di riconoscibilità e assicurare la qualità dell'insegnamento a loro offerto (contributo alla formazione);

7. destinare una somma forfettaria per abbassare ulteriormente le tariffe per i nuclei familiari a basso reddito (contributo tariffe inclusive);
8. erogare un contributo forfettario destinato alla copertura di oneri amministrativi (contributo amministrativo).

Al fine di implementare quanto concordato, il controprogetto richiede delle modifiche alla legge sul sostegno alla cultura, modifiche che il Consiglio di Stato propone con il presente messaggio. Se tali modifiche saranno accolte, lo scrivente Consiglio provvederà ad apportare i cambiamenti necessari anche al regolamento della legge sul sostegno alla cultura, di sua competenza, che permetteranno di completare le basi legali necessarie e accogliere così quanto concordato con i promotori dell'iniziativa (brevemente riassunto al capitolo 7 del presente messaggio).

6 Modifiche della legge: commento ai singoli articoli

Qui di seguito si espongono in dettaglio le modifiche proposte dal Consiglio di Stato alla legge sul sostegno alla cultura.¹⁷

Art. 2

Il cpv. 1, qui immutato, è sottoposto a una proposta di modifica parallela tramite il messaggio sulla revisione parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005.

La modifica proposta del cpv. 2, sotto evidenziata, prevede la specificazione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale quale nuovo settore di sostegno previsto dalla legge. Ciò in sostituzione all'attuale formulazione generica "insegnamento musicale". Si segnala che questo capoverso è anche oggetto di una proposta di modifica parallela tramite il messaggio sulla revisione parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005.

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 2 ¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la</p>	<p>Art. 2 ¹<i>Idem.</i> ²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e alla formazione musicale extrascolastica</p>

¹⁷ Si segnala che è oggetto di un altro messaggio ("Revisione parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005") un'ulteriore proposta di adeguamento della legge sul sostegno alla cultura volta a meglio riconoscere il ruolo centrale della cultura per il nostro Cantone, adeguando simultaneamente la base legale cantonale sul cinema – integrandola nella legge sul sostegno alla cultura. È stato deciso di presentare due Messaggi separati per due motivi principali: in primo luogo gli argomenti affrontati sono sostanzialmente diversi, nonostante condividano una radice comune. Da un lato, si tratta di modificare una legge esistente, mentre dall'altro lato si tratta di un controprogetto proposto dal Consiglio di Stato per rispondere all'iniziativa popolare "100 giorni per la musica" concernente l'adozione di una nuova legge sulla promozione della formazione musicale. Questi temi, pur trattando argomenti comuni che convergono (dato che si tratta di modificare la stessa legge), vanno affrontati attraverso modalità differenti. In secondo luogo, le procedure previste nel caso in cui il Gran Consiglio non approvasse i Messaggi sono diverse. Questo approccio è stato scelto proprio per garantire una maggiore chiarezza nel processo decisionale, permettendo di valutare ogni questione nel suo specifico contesto, e per separare argomenti che, seppur connessi, sono da considerare indipendenti uno dall'altro. Nonostante ciò, siccome i contesti settoriali oggetto del presente messaggio e del messaggio "Revisione parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005" hanno come base legale la medesima legge, pur presentandoli distintamente, il Consiglio di Stato ritiene opportuno che entrambi i Messaggi siano trattati contemporaneamente, allo scopo di attuare una modifica puntuale della legge stessa.

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

<p>valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale. ²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.</p>	<p>a indirizzo non professionale, alle arti sceniche, (...)</p>
---	---

Art. 7a

Il nuovo articolo 7a, in linea con quanto richiesto dall'iniziativa popolare (art. 4), prevede l'istituzione di una commissione *ad hoc* dedicata alla formazione musicale extrascolastica e ne esplicita i compiti principali, ossia: assistere il DECS nella determinazione di criteri di qualità per l'accesso al sostegno cantonale, esprimere dei giudizi sulla qualità delle richieste e fornire preavvisi in merito alle domande di sostegno ai singoli enti formatori e alle federazioni di riferimento (cfr. art. 10 lett. h). La composizione della commissione, definita nel regolamento, verrà decisa sentito il parere delle associazioni di categoria.

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
	<p>Commissione per la formazione musicale extrascolastica</p> <p>Art. 7a ¹È istituita dal Dipartimento una commissione per la formazione musicale extrascolastica composta di persone scelte per specifiche competenze nell'ambito della formazione musicale.</p> <p>²I compiti principali della commissione sono:</p> <p>a) assistere il Dipartimento nella definizione di criteri qualitativi per l'accesso al sostegno in materia di formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale e verificarne l'applicazione;</p> <p>b) esprimere valutazioni sulla qualità delle richieste e dare indicazioni di merito sulle forme di sostegno previste dall'articolo 10 lettera h;</p> <p>c) fornire preavvisi riguardanti le richieste previste dall'articolo 10 lettera h.</p>

Art. 8 cpv. 3

Il nuovo cpv. 3 esplicita che il Cantone riconosce, tramite iscrizione nel regolamento della legge sul sostegno alla cultura, le federazioni che raggruppano gli enti attivi

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

nell'ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale che rispettano determinati criteri, elencati nel regolamento di applicazione della legge. Il richiamo all'art. 12a della LPCu impone che gli enti federati rispettino i criteri di accessibilità, mentre l'esplicito riferimento alle condizioni di lavoro adeguate – in linea con quanto richiesto nell'iniziativa popolare (art. 2) – impone che gli enti federati debbano garantire tali condizioni al personale che impiegano. Quest'ultimo richiamo, pertinente con le Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027 e le disposizioni in materia contenute nel Messaggio sulla cultura 2025-2028, consentirà di specificare criteri e condizioni di lavoro che dovranno essere rispettate dalle scuole di musica riconosciute per poter accedere a un sostegno finanziario pubblico. L'obiettivo a medio termine consiste nel sostenere esclusivamente gli istituti formatori che garantiscono condizioni di lavoro e salari adeguati. Le federazioni avranno 12 mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per applicare le disposizioni previste.

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p>Istituti e programmi culturali</p> <p>Art. 8¹ Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.</p> <p>² Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.</p>	<p>Istituti e programmi culturali</p> <p>Art. 8¹ id.</p> <p>² id.</p> <p>³ Il Cantone riconosce, tramite iscrizione nel regolamento di applicazione, le federazioni che raggruppano enti attivi nell'ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale che ottemperano i requisiti dell'articolo 12a della legge federale sulla promozione della cultura dell'11 dicembre 2009 (LPCu) e garantiscono condizioni di lavoro adeguate.</p>

Art. 10

L'art. 10 lett. b, qui immutato, è sottoposto a una proposta di modifica parallela tramite il messaggio sulla revisione parziale della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e abrogazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005.

Il nuovo art.10 lett. h aggiunge la possibilità di sostenere finanziariamente, a determinate condizioni, gli enti formatori attivi nell'ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale. Questo sia tramite sostegno diretto (ad esempio a scuole che adempiono ai criteri stabiliti, ma non aderiscono a una federazione riconosciuta), che indirettamente, per il tramite delle federazioni di riferimento di cui all'art. 8 cpv. 3.

TESTO ATTUALE (legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013)	NUOVO TESTO (disegno di legge sul sostegno alla cultura)
<p>Art. 10 Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:</p>	<p>Art. 10 Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente: (...)</p>

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

<p>a) con l'accREDITamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;</p> <p>b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati;</p> <p>c) con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l'istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;</p> <p>d) con l'acquisto o la commissione di opere d'arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;</p> <p>e) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;</p> <p>f) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;</p> <p>g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.</p>	<p>h) con il sostegno diretto o indiretto agli enti formatori attivi nell'ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale che ottemperano i requisiti dell'articolo 12a LPCu e garantiscono condizioni di lavoro adeguate. In caso di sostegno indiretto possono essere previsti dei contributi per le attività delle federazioni di cui all'articolo 8 capoverso 3.</p>
--	---

7 Modifiche del regolamento della legge sul sostegno alla cultura

Come anticipato al capitolo 5, al fine di implementare quanto concordato con i proponenti dell'iniziativa, se le modifiche alla legge sul sostegno alla cultura saranno accolte dal Gran Consiglio, lo scrivente Consiglio provvederà ad apportare i cambiamenti necessari anche al regolamento della legge sul sostegno alla cultura, di sua competenza, che permetteranno di completare le basi legali necessarie per accogliere quanto concordato, segnatamente:

- definendo ruolo, compiti e organizzazione della Commissione per la formazione musicale extrascolastica. Questo organo si occuperà di preavvisare la validità delle attività inerenti alla formazione musicale extrascolastica, di proporre nuove iniziative in materia di formazione musicale e di segnalare al DECS eventuali problematiche in materia di sostegno finanziario;
- riportando l'entità del sostegno attribuito al settore della formazione musicale extrascolastica. I contributi erogati agli enti formatori saranno destinati a promuovere l'accessibilità, incrementare la qualità dell'insegnamento nonché predisporre il finanziamento delle attività didattiche per allievi fino al livello secondario II o fino a 25 anni se in formazione;
- esplicitando i nomi delle federazioni riconosciute (Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi, Federazione Bandistica Ticinese e Federazione Ticinese Società di Canto), con le quali il Cantone stipulerà un accordo di collaborazione pluriennale che regolamenti i compiti e le competenze attribuite alle stesse federazioni e ai singoli enti formatori, disciplinando al contempo l'entità dei contributi e le modalità

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

di comunicazione, rendicontazione e valutazione delle attività sostenute da parte del Dipartimento.

8 Legame con il programma di legislatura e ripercussioni finanziarie

Le modifiche di legge qui proposte sono coerenti con quanto previsto dal Programma di legislatura (in particolare all'obiettivo 20).

L'incremento di spesa annua complessiva comportata dal controprogetto indiretto rispetto alla cifra destinata attualmente alla formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale è di circa fr. 1'425'000.- per il periodo 2026-2028. Successivamente, la fonte e l'entità del finanziamento saranno valutate in sede di elaborazione del preventivo. Per il periodo di prova l'intera spesa sarà posta a carico del Fondo Swisslos; entro il termine di questo periodo si verificheranno, per ogni singola voce di spesa, i risultati ottenuti in relazione ai contributi stanziati. L'efficacia delle misure in oggetto sarà valutata sulla base dei seguenti indicatori: aumento degli allievi beneficiari dell'art. 12a della LPCu, diminuzione delle tariffe a carico degli allievi beneficiari di sostegno e applicazione di salari adeguati per il personale insegnante. Sulla base di questa valutazione potranno essere condotte ulteriori analisi in materia. Eventuali oneri supplementari non più coperti dal fondo swisslos saranno coperti con la disponibilità per i nuovi compiti del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Se ciò non fosse possibile, la spesa andrà valutata tenuto conto delle priorità d'azione per il settore e della disponibilità finanziaria definita annualmente a preventivo, come pure della situazione finanziaria del Cantone. In questo lasso di tempo, inoltre, si appurerà con i Comuni ticinesi se sia possibile e auspicabile rivedere le modalità di ripartizione del sostegno attuali in materia di formazione musicale extrascolastica al fine di garantire una maggiore equità tra il sostegno ottenuto da bambine, bambini e giovani residenti nei diversi comuni del Cantone.

La tabella seguente illustra la ripartizione degli importi forfettari che si prevede di destinare per il sostegno finanziario alla formazione musicale extrascolastica cantonale a indirizzo non professionale per il triennio 2026-2028. Questi importi sono stati pure discussi all'interno del gruppo di lavoro e concordati con i promotori dell'iniziativa.

	Spesa annua attuale (CHF)	Spesa annua prevista (2026-2028) (CHF)
FeSMuT		
Contributo amministrativo	-	50'000
Contributo alla formazione	850'000	1'945'000
Contributo tariffe inclusive	-	225'000
Subtotale	850'000	2'220'000
FeBaTi		
Contributo amministrativo	80'000	80'000
Contributo alla formazione	120'000	120'000
Contributo tariffe inclusive	-	20'000
Subtotale	200'000	220'000

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

FTSC		
Contributo amministrativo	-	5'000
Contributo alla formazione	34'000	34'000
Contributo tariffe inclusive	-	5'000
Subtotale	34'000	44'000
Controllo di qualità		
Commissione esterna e altre attività di controllo delle federazioni		25'000
Subtotale	-	25'000
TOTALE	1'084'000	2'509'000

Suddivisione dei contributi forfettari previsti destinati alla Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi (FeSMuT), alla Federazione Bandistica Ticinese (FeBaTi) e alla Federazione Ticinese Società di Canto (FTSC).

9 Conclusioni

L'adozione del controprogetto indiretto proposto con il seguente messaggio contribuirà ad adeguare la legislazione cantonale alle disposizioni contenute nella Costituzione federale (art. 67a "Formazione musicale") e nella LPCu (art. 12a "Tariffe delle scuole di musica"), rispondendo al contempo alle principali richieste avanzate con l'iniziativa "100 giorni per la musica". Il comitato d'iniziativa si è espresso favorevolmente rispetto al presente messaggio e un eventuale ritiro dell'iniziativa popolare dipenderà dall'esito parlamentare dello stesso.

Alla luce delle considerazioni esposte e rilevate le argomentazioni a favore del controprogetto indiretto proposto dal Consiglio di Stato, si invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche alla legge sul sostegno alla cultura proposte con il presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

Disegno di

Legge
sul sostegno alla cultura
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa popolare legislativa elaborata denominata "100 giorni per la musica"
pubblicata nel Foglio ufficiale n. 14 del 20 gennaio 2023;
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8469 del 7 agosto 2024,

decreta:

I

La legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

Sostituire «all'insegnamento musicale» con «alla formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale».

Commissione per la formazione musicale extrascolastica

Art. 7a

¹È istituita dal Dipartimento una commissione per la formazione musicale extrascolastica composta di persone scelte per specifiche competenze nell'ambito della formazione musicale.

²I compiti principali della commissione sono:

- a) assistere il Dipartimento nella definizione di criteri qualitativi per l'accesso al sostegno in materia di formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale e verificarne l'applicazione;
- b) esprimere valutazioni sulla qualità delle richieste e dare indicazioni di merito sulle forme di sostegno previste dall'articolo 10 lettera h;
- c) fornire preavvisi riguardanti le richieste previste dall'articolo 10 lettera h.

Art. 8 cpv. 3

³Il Cantone riconosce, tramite iscrizione nel regolamento di applicazione, le federazioni che raggruppano enti attivi nell'ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale che ottemperano i requisiti dell'articolo 12a della legge federale sulla promozione della cultura dell'11 dicembre 2009 (LPCu) e garantiscono condizioni di lavoro adeguate.

Art. 10 lett. h

Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

(...)

h) con il sostegno diretto o indiretto agli enti formatori attivi nell'ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale che ottemperano i requisiti dell'articolo 12a LPCu e garantiscono condizioni di lavoro adeguate. In caso di sostegno

Messaggio n. 8469 del 7 agosto 2024

indiretto possono essere previsti dei contributi per le attività delle federazioni di cui all'articolo 8 capoverso 3.

II

¹La presente legge sottostà a referendum popolare.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.